VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: PENTACROMO A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE

Per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117. C. F. 90021150603 e Partita IVA 02457710602. Costituita il giorno 09 settembre 2006 a Cassino e registrata all'ufficio del Registro di Cassino il giorno 11 settembre 2006 al n. 1735, serie 3°.

L'anno 2021 il mese di febbraio il giorno 28 in Cassino, (FR), presso la sede sociale in via Bellini n. 7, sono presenti n 7 soci su una base associativa di n. 8 soci, alle ore 15,00, in seconda convocazione, fissata a 24 ore dalla prima con lo stesso ordine del giorno, avvisati tutti a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sui sequenti punti all'ordine del giorno:

a) Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017, n. 117, ed integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto

dall'art. 35, comma 5 del D. Lgs. N. 117/2017;

I presenti eleggono presidente dell'assemblea Losani Rodolfo, che nomina come segretario D'Aquanno Raffaele. Alle ore 15,25, il presidente dell'assemblea constatata la legalità della seduta apre i lavori ponendo in discussione il primo punto all'o.d.g. e chiede al segretario di leggere il Nuovo Statuto, così come modificato e adeguato. Il segretario legge lo Statuto da approvare e i presenti per alzata di mano all'unanimità lo approvano. Viene approvato oltre al nuovo statuto le modifiche alla ragione sociale e a far data da oggi l'Associazione non riconosciuta, Ente del Terzo Settore, ASSOCIAZIOINE PENTACROMO, si chiamerà Associazione di Promozione Sociale PENTACROMO, in sigla: PENTACROMO A.P.S. ART. 1 L'APS ha sede legale in: Cassino (FR), Via Be3llini n. 7.

ART. 2 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017:

Lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett.) k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

lett. L) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura,

elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Alle ore 17,10, non essendoci altri punti da discutere il presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta la seduta.

ART. 7 – È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati.

Letto firmato e sottoscritto.

Il presidente dell'assemblea

Lorocii Rodolf

il segretario dell'assertolea

Cassino, 28 febbraio 2021.

STATUTO

Il presente Statuto sostituisce integralmente quello costituito il giorno 09 settembre 2006 a Cassino e registrato il giorno 11 settembre presso l'ufficio del Registro di Cassino al n. 1735, serie 3°.

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PENTACROMO, in breve: PENTACROMO A.P.S, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dogo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Bellini n. 7, nel comune di Cassino (FR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Los 117/17:

- Lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta educativa.

STEWNSTA STEWNSTA



Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

organizzare attività culturali e ricreative in tutti i livelli di espressioni, organizzare corso per operatori culturali, artistici, del teatro, della musica, delle tradizioni ed il loro perfezionamento tecnico;

organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile, anche, in collaborazione con altre organizzazioni, ai fini di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;

organizzare attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali tra cui l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tavole rotonde, convegni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica in ambito della promozione sociale, volti a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;

■ reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell' attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

ART. 6 (Ammissione)

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nell'osservanza dei diritti e dei doveri degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.





L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

il Socio ha l'obbligo di svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

- dispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- · rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associativi.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, nel rispetto e ai sensi dell'art. 17 del D,lgs n. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.





L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione. La qualifica di socio si perde, altresì, in caso di morte (riferito alla persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica). Mancato versamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato de giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adequatamente all'associato.

L'associate può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- · Assemblea degli associati;
- · Organo di amministrazione;
- · Presidente;
- Organo di controllo; (eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 117/2017)
- Organo di revisione. (eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea ordinaria è presieduta dai Presidente dell'associazione (presidente organo di amministrazione) o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea validamente costituita, il quale accetta l'incarico e nomina un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quand l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

ne prov ne di C



I voti sono palesi, tranne quelli riquardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto; la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione. Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, (bilancio preventivo e consuntivo);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- · delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- · approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.





L'organo di amministrazione è composto da numero da minimo 3 a massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Gli Amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs n. 117/2017.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- · amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- · stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- · cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- · disciplina l'ammissione degli associati,
- · accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)







L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione Può esercitare, ai superamento dei ininti stabiliti dai D.Egs. 177, per l'egale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali (art. 15 del D.Lgs n. 117/2017):

tovinca) libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

A) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. **ART. 20**

(Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;(art. 79, comma 4, lett. B) D.Lgvo n. 117/2017)
 - donazioni e lasciti testamentari:
 - entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali(art. 6 del D. Lgvo n. 117/2017)
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi; (art. 7 del D. Lgvo n. 117/2017)



- rimborsi da convenzioni; (art. 25 presente Statuto)
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts. (art. 6, D.Lvo n.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale dei terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno da parte dell'organo di amministrazione..

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti l'associazione ed il personale retribulto sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) **ART. 27**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i doro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione, imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quando previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

- 1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo

II presidente dell'Assemblea Olen Rhd
II Segretario dell'Assemblea Olen M

tovincia/6



Gioacchino Marchetti(*)
(*) Firma su delega del
Direttore Provinciate